

Versione consolidata del TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA  
PARTE TERZA: POLITICHE DELL'UNIONE E AZIONI INTERNE  
TITOLO VII: NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO  
DELLE LEGISLAZIONI

Capo 1: Regole di concorrenza

Sezione 1: Regole applicabili alle imprese

**Articolo 106**

(ex articolo 86 del TCE)

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.
3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 115 del 09/05/2008 pag. 0093)*